PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE CIACCIO" DI CATANZARO E L'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA DELLA REGIONE CALABRIA PER "INTERVENTI URGENTI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE DEI MINORI ACCOLTI IN COMUNITA' RESIDENZIALI"

TRA

L'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio di Catanzaro in persona del Direttore Generale e legale rappresentante avv. Elga Rizzo

E

L'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria (di seguito Garante) nella persona dell'On.le Dott.ssa Marilina Intrieri

Premesso che:

- l'art. 24 della Convenzione di New York prevede che *"Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare dei servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi"* e che *"Gli Stati adottano ogni adeguato provvedimento per assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie"*
- il combinato disposto degli artt. 2, 3 e 32 della Carta Costituzionale riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, come quello alla salute, a tutti gli individui senza distinzione alcuna;
- la Regione Calabria , diversamente da altre Regioni , non ha ancora provveduto ad inserire i minori in affidamento etero – familiare tra i minori per i quali è esentata la contribuzione al SSN (ticket);
- si rende urgente e necessario garantire il diritto alla cura ed alla salute dei minori allontanati dai nuclei familiari;
- ai minori di che trattasi ospiti delle case famiglia, gruppi appartamento etc. in seguito a provvedimenti dell'A.G. o dei servizi sociali, va garantito il diritto alla prestazione obbligatoria prescritta dal medico di base senza pagamento del ticket perché trattasi di minori fuori dalla famiglia d'origine, quindi lontani da chi ha titolo al pagamento della somma richiesta;
- la retta giornaliera che la Regione eroga per i minori accolti ai sensi della DGR n. 284/2004 presso le strutture ospitanti copre esclusivamente i servizi che le case famiglia prestano nei confronti del minore;

- il Garante nelle sue funzioni di vigilanza ex art. 2 della l. regionale 28/2004 ha più volte segnalato che è riconosciuta a tutti i minori una particolare protezione da parte dello Stato Italiano;
- i minori, indipendentemente dalla famiglia di appartenenza, dalla presenza di una dichiarazione di abbandono o di un provvedimento di affidamento, sono titolari di diritti autonomi, quindi del diritto alla salute e, conseguentemente, all'accesso al SSN;
- le aziende sanitarie ed ospedaliere sono i soggetti deputati all'erogazione delle prestazioni sanitarie previste dall'ordinamento italiano;
- già il 15 giugno 2012 la questione è stata sollevata dal Garante al Dirigente Generale della Sanità della Regione durante un tavolo tecnico, presenti i vertici delle Procure e dei Tribunali dei Minorenni di Catanzaro e di Reggio Calabria ed il Direttore del Centro di giustizia minorile interregionale. In tale sede il DG della Sanità della Regione si è impegnato ad emanare specifica circolare per adempiere ai suoi compiti istituzionali;
- l'obbligo dell'erogazione delle prestazioni è individuabile anche nelle precisazioni del Ministero della Salute sulla nota informativa del 3 agosto 2007 la quale ribadisce che "i cittadini comunitari hanno diritto alle prestazioni indifferibili ed urgenti. Tra queste si intendono incluse anche le prestazioni sanitarie relative alla tutela dei minori, ai sensi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20.11.1989 ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991 n. 176"

Per quanto sino ad ora considerato e premesso le parti

Stabiliscono che

nelle more della regolamentazione regionale che codifichi l'attività in oggetto, l'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" di Catanzaro al fine di garantire nell'immediato i livelli essenziali di assistenza ai minori ospitati in gruppi appartamento, case famiglia o altre strutture di accoglienza – in via temporanea, provvisoria e sperimentale – garantisce l'accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali a tutti i minori che versano nelle condizioni sopra descritte con esenzione dalla quota di contribuzione al SSN (ticket).

La Convenzione ha lo scopo di superare le attuali difficoltà con l'intento di:

- identificare le regole e le modalità per disciplinare gli aspetti principali del percorso di accesso alle strutture ambulatoriali per le prestazioni programmabili e, in particolare, l'utilizzo in caso di approfondimenti diagnostici strumentali del ricovero breve in regime di day hospital;

- superare la frammentarietà dell'erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'assistenza specialistica ambulatoriale;

L'Autorità Garante, attivando i poteri ex art. 2 comma e della l. reg. 28/2004 con ogni facoltà di legge, vigilerà per quanto di sua competenza, avvisando tempestivamente la Direzione Generale dell'AOPC sulla violazione alla presente intesa.

La presente convenzione ha durata illimitata ovvero fino alla relativa regolamentazione regionale, in applicazione delle legislazioni di rango nazionale ed internazionale che riconoscono a tutti i minori, di qualunque nazionalità, una particolare protezione da parte dello Stato Italiano.

Il presente atto verrà trasmesso, a cura degli uffici amministrativi degli Enti stipulanti, al Prefetto di Catanzaro, al Presidente della Giunta Regionale in qualità di Commissario ad acta per il Piano di Rientro, al Sindaco di Catanzaro, al Commissario Straordinario dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, al Presidente del Tribunale dei Minori di Catanzaro, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Catanzaro, al Procuratore della Repubblica di Catanzaro, al Presidente del Tribunale di Catanzaro, ai componenti l'Assemblea legislativa della Calabria, al Presidente della Commissione Speciale di Vigilanza del Consiglio Regionale della Calabria, ai Sindaci della provincia di Catanzaro, ai Responsabili dei Gruppi appartamento, delle case famiglia e di tutte le strutture che accolgono minori nella provincia di Catanzaro

Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza
Il Garante
On.le dott.ssa Marilina Intrieri

Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio"
Il Direttore Generale
Avv. Elga Rizzo

REGIONE CALABRIA
AZIENDA OSPEDALIERA <<PUGLIESE – CIACCIO>>
88100 CATANZARO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Decreto del Presidente della Giunta Regionale (*nella qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, nominato con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010*) **n. 57 del 08.07.2011**

Delibera n° 231 **del** - 5 NOV. 2013

Oggetto: Protocollo d'Intesa tra Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" di Catanzaro e Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza per "Interventi urgenti per l'accesso alle prestazioni sanitarie dei minori accolti in comunità residenziali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Elga Rizzo)

Il Dirigente Responsabile dell'Area Risorse Economico finanziarie , con la sottoscrizione del presente atto, attesta che il costo rientra nella previsione di bilancio e viene rilevato sul conto/i _____ indicato/i dal proponente, che presenta la relativa disponibilità.

Data _____

AZIENDA OSPEDALIERA «PUGLIESE-CIACCIO»
CATANZARO
Il Dirigente Responsabile ECONOMICHE
Il Direttore
Dr. Paolino SIMIO

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- l'art. 24 della Convenzione di New York prevede che *"Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare dei servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi"* e che *"Gli Stati adottano ogni adeguato provvedimento per assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie"*
- il combinato disposto degli artt. 2, 3 e 32 della Carta Costituzionale riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, come quello alla salute, a tutti gli individui senza distinzione alcuna;
- la Regione Calabria, diversamente da altre Regioni, non ha ancora provveduto ad inserire i minori in affidamento etero – familiare tra i minori per i quali è esentata la contribuzione al SSN (ticket);

DATO ATTO che:

- l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria, nelle sue funzioni di vigilanza ex art. 2 della l. reg. n. 28/2004 ha più volte segnalato che è riconosciuta a tutti i minori una particolare protezione da parte dello Stato Italiano;
- è opportuno, nelle more di precise disposizioni regionali in merito, garantire nell'immediato i livelli essenziali di assistenza ai minori ospitati in gruppi appartamento, case famiglia o altre strutture di accoglienza stipulando apposita Intesa con la summenzionata Autorità;

Nel dare atto che la premessa è parte integrale e sostanziale del presente provvedimento

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA

Di approvare e sottoscrivere il Protocollo d'Intesa tra questa Azienda e l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria per "Interventi urgenti per l'accesso alle prestazioni sanitarie dei minori accolti in comunità residenziali" allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante.

Di inviare copia del presente atto, per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, a tutti i soggetti interessati dal presente provvedimento.

Il Direttore Sanitario

(dott. Francesco Miceli)

Il Direttore Amministrativo

(dott. Mario Donato)

Il Direttore Generale

(Avv. Elga Rizzo)

PUBBLICAZIONE

Pubblicazione all'Albo di questa Azienda in data - 6 NOV. 2013

Il Dirigente Responsabile

TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE (comma 2, articolo 11 della L.R. n° 18/1994).

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data - 6 NOV. 2013

PER COPIA CONFORME all'originale, per uso amministrativo.

Il Funzionario addetto

Copia del presente atto viene trasmesso ai seguenti Servizi:

( ) Risorse Umane_____ ( ) Acquisizione beni e servizi _____

( ) Risorse Finanziarie_____ ( )Risorse Tecniche _____

( ) Patrimonio _____ ( ) Dir. Sanitaria Presidio _____

( ) Strutture di Staff _____

Ed è consultabile nella banca dati aziendale il cui accesso è autorizzato dalla Direzione Amministrativa.